

Art. 3.

Una Commissione composta di tre periti nominati uno dal prefetto, il secondo dall'intendente di finanza, il terzo dalla Giunta comunale procederà alla nuova classifica che sarà attuata con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 4.

Saranno stabilite con decreto ministeriale, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge le norme regolamentari per la sua più rapida esecuzione.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO PASQUALE LIBERTINI. — *Modificazioni alla legge comunale e provinciale.*

Articolo unico.

Ai soli fini della elezione dei consiglieri provinciali, sono costituiti in mandamenti autonomi rispettivamente, il comune di Lentini e quello di Carlentini.

Il primo eleggerà due consiglieri; il secondo ne eleggerà uno.

Nulla è innovato quanto all'attuale circoscrizione giudiziaria.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO AGNELLI — *Modificazione alla legge 9 agosto 1910, n. 795, sull'istruzione superiore.*

Articolo unico.

L'articolo 123 della legge 9 agosto 1910, n. 795, testo unico delle leggi sulla istruzione pubblica, è abrogato.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI CICCOTTI, ALTOBELLI e LUCCI. — *Provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la costruzione di case popolari in Napoli.*

Art. 1.

Dal prossimo esercizio finanziario e per i venticinque anni successivi, il beneficio netto del lotto pubblico della città e provincia di Napoli verrà attribuito e impiegato come appresso.

Art. 2.

Il beneficio netto, come sopra indicato, verrà versato per un terzo all'Istituto autonomo per la costruzione di case popolari di Napoli e adibito all'erezione di case con quartieri di due e tre vani; per un terzo verrà versato all'Ente che si costituirà per

l'espletamento del risanamento di Napoli, quale risulta dalla legge del 15 gennaio 1885, n. 2892, e può risultare da esigenze posteriormente accertate; e per un terzo verrà versato all'Amministrazione del comune di Napoli con l'espressa destinazione di adibirlo alla costruzione di edifici scolastici, ampliamenti di ospedali, bagni pubblici ed altre istituzioni di pubblica igiene ed educazione.

Art. 3.

I fondi, di cui negli articoli 1 e 2, anche quando non possono avere immediato impiego, saranno versati in pubbliche casse per essere accantonati e impiegati secondo la loro destinazione.

Art. 4.

Il Governo del Re emanerà, entro sei mesi, il regolamento per l'esecuzione della presente legge e, nello stesso termine, presenterà, ove occorra, un disegno di legge a completamento e garanzia di questo.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Cappa, « per sapere se sia stato dato qualche seguito alla pratica dei padrifamiglia di Turago Bordone (Pavia) e degli altri comuni che in Turago Bordone avevano chiesto si facesse capo per una fermata ferroviaria; o se della loro petizione, che non risulta giunta alla Direzione delle ferrovie, non sia stato tenuto alcun conto, malgrado le precedenti promesse di studio della questione ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Come venne detto nella risposta alla precedente interrogazione dell'11 dicembre scorso, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ricevuta l'istanza degli abitanti di Turago Bordone per l'impianto di una nuova fermata sulla linea Milano-Novati, ha disposto per l'esame di essa a mezzo degli uffici competenti.

« Tale esame, che richiede anzitutto un'accurata istruttoria in merito al presumibile traffico che la fermata potrebbe offrire, alle spese iniziali d'impianto ed a quelle continuative d'esercizio che per essa si richiederebbero, ed alle conseguenze che